

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 457/A

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, CARIA

il 20 ottobre 2017

Risarcimento dei danni causati da mammiferi protetti (delfini). Abrogazione del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015)

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Relazione

Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015) prevede uno stanziamento di euro 100.000 (UPB S06.05.002) per l'anno 2015, previsto anche per il 2016 ed il 2017, al fine di risarcire gli operatori del settore ittico dei danni cagionati dai delfini alle attrezzature da pesca.

Detto stanziamento per le annualità 2015 e 2016 è stato impegnato e trasferito ad Argea, ma l'aiuto non è stato ancora attivato in quanto non ancora definite le modalità di attuazione.

L'aiuto si configura come aiuto di Stato ed è pertanto soggetto alla relativa normativa, in particolare agli Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2015/C 217/01). Tali orientamenti prevedono che se un aiuto non corrisponde ad alcuna delle specifiche tipologie previste dagli stessi, in linea di principio non sia compatibile con il mercato interno. Tra le tipologie di aiuti compatibili previsti dagli orientamenti rientrano gli aiuti facenti parte di una categoria che può essere considerata compatibile con il mercato interno a norma di uno dei regolamenti di esenzione per categoria.

L'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1388/2014, della Commissione, dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Gli aiuti di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 508/2014, tra cui rientrano i regimi per il risarcimento dei danni alle catture causati da mammiferi protetti (quali i delfini) (articolo 40, lettera h)), possono essere considerati com-

patibili con il mercato interno ed esentati dall'obbligo di notifica.

Per quanto sopra rappresentato si propone che la disposizione del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2015 venga abrogata e sostituita da una nuova normativa. La possibilità di utilizzare le risorse stanziare per il risarcimento dei danni causati dalla fauna marina protetta alle catture consentirebbe di attivare l'aiuto come aiuto in esenzione ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1388/2014, evitando i tempi lunghi e le incertezze di una vera e propria notifica.

L'istituzione dell'aiuto in conformità con quanto previsto dal regolamento (CE) n. 508/2014, potrebbe, inoltre, rendere possibile far confluire il regime sulle risorse del FEAMP.

Tecnicamente lo schema di disegno di legge in argomento si compone di tre articoli il cui testo è così di seguito composto:

Articolo 1 - Prevede che sia autorizzato, in conformità all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1388/2014, il risarcimento dei danni causati da mammiferi protetti (delfini) alle catture da parte degli operatori del settore ittico.

Il comma 2 prevede che l'aiuto sia attivato mediante le modalità previste per la Misura 1.40 "Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili" del FEAMP.

Articolo 2 - Dispone l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2015.

Articolo 3 - Dispone che lo stanziamento previsto in competenza 2017 sul capitolo SC06.1386 - UPB S06.05.002 - CdR 00.06.01.09, e le somme già impegnate sugli stanziamenti del bilancio 2015 e 2016 siano destinate a quanto previsto dall'articolo 1.

Articolo 4 - Specifica i termini dell'entrata in vigore dell'adottanda legge.

Relazione sull'attuazione digitale della proposta normativa, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 ottobre 2016, n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi)

In considerazione del contenuto normativo proposto, le modalità digitali attuative ritenute adeguate sono quelle che vengono usate nella programmazione comunitaria in ambito FEAMP (Fondo Europeo affari marittimi e pesca). Non sono state rilevate modalità digitali attuative ritenute più adeguate.

Elenco oneri amministrativi previsti a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti, ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2016

Il presente disegno di legge comporta la possibilità di accedere ad un equo risarcimento per i danni causati dai delfini. Gli unici oneri amministrativi previsti a carico dei cittadini, delle imprese e degli altri utenti sono assimilabili a quelli normalmente previsti per la presentazione di una domanda di aiuto a valere sui bandi FEAMP (Fondo europeo affari marittimi e pesca) della Regione.

Scheda di Analisi tecnico normativa (ATN) del 21 luglio 2017

Oggetto	Disegno di legge concernente "Risarcimento dei danni causati da mammiferi protetti (del- fini). Abrogazione del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015)"
Proponente	Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale
Testo analizzato del 20 luglio 2017	

Parte I - Profili tecnico-normativi di diritto interno

1.1 - Incidenza sulla normativa vigente

Lo schema di disegno di legge abroga il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2015 e introduce, contestualmente, una nuova disciplina in materia.

1.2 - Rispetto delle competenze legislative statali e conformità alla Costituzione e allo Statuto speciale (anche alla luce della giurisprudenza nazionale)

Lo schema di disegno di legge rispetta le competenze legislative statali ed è conforme alla Costituzione e allo Statuto speciale.

1.3- Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto di fronte alla Corte costituzionale.

1.4 - Ulteriori considerazioni

Nessuna.

Parte II - Profili tecnico normativi di diritto dell'Unione europea e diritto internazionale

2.1 Rispetto della normativa dell'Unione europea (anche alla luce della giurisprudenza dell'Unione europea)

Lo schema di disegno di legge rispetta la normativa europea.

2.2 - Eventuali giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto

Non sono stati riscontrati giudizi pendenti di fronte ai giudici europei sul medesimo o analogo oggetto.

Parte III - Profili di qualità della normazione e tecnica legislativa

3.1 - Progetti di modifica della stessa materia già in corso di esame in Consiglio regionale

Non sono stati riscontrati progetti di modifica della stessa materia presso il Consiglio regionale.

3.2 - Correttezza delle definizioni

Lo schema di disegno di legge non contiene delle definizioni.

3.3 - Correttezza dei riferimenti normativi

I riferimenti normativi contenuti nello schema di disegno di legge sono corretti.

3.4 - Correttezza delle tecniche di modificazione e abrogazione delle disposizioni vigenti, presenza di abrogazioni implicite

Le tecniche di modificazione adottate sono corrette.

3.5. Ulteriori considerazioni sulla corretta formulazione e stesura del testo normativo sulla base delle regole di tecnica legislativa

Si veda la sezione "testo alternativo".

Testo alternativo (in grassetto le modifiche, in sottolineato le parti da rivedere, barrate le parti da sopprimere)

Risarcimento dei danni causati da mammiferi protetti (delfini). Abrogazione del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015))

Art. 1

Risarcimento dei danni causati da mammiferi protetti (delfini)

1. In conformità all'articolo 25 del Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, **che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura**, è autorizzato il risarcimento dei danni alle catture degli operatori del settore ittico causati da mammiferi protetti (delfini).

2. L'aiuto è attivato secondo le modalità previste per la **misura** 1.40 ("Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili", art. 40, par.T, lett. h) del Reg. (UE) n. 508/2014), del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

Art. 2

Abrogazioni

1. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)) è abrogato.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Lo stanziamento previsto in competenza 2017 sul **capitolo** SC06.1386 - UPB S06.05.002 - CdR 00.06.01.09, e le somme già impegnate sugli stanziamenti del Bilancio 2015 e 2016 sono destinate all'erogazione degli aiuti di cui ~~al precedente~~ **all'articolo 1**.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).

RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA

composta dai Consiglieri

LOTTO, Presidente e relatore - CRISPONI, Vice Presidente - LEDDA, Segretario - TEDDE, Segretario - ANEDDA - COMANDINI - CONTU - GAIA - MORICONI - RUBIU - TENDAS - UNALI

pervenuta il 20 novembre 2017

La Quinta Commissione ha avviato l'esame del disegno di legge n. 457 nella seduta del 9 novembre 2017.

In questa sede l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale ha proceduto all'illustrazione del testo, evidenziando che con esso la Giunta regionale intende introdurre un regime di aiuti a favore degli operatori del settore ittico diretto al risarcimento dei danni alle catture causati dai mammiferi protetti (delfini), disciplinandone le modalità di attuazione e destinando a tale finalità le risorse già destinate al risarcimento dei danni causati dai delfini alle attrezzature da pesca, stanziati dal comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2015, procedendo, contestualmente, all'abrogazione di tale ultima disposizione.

Nel corso della medesima seduta la Commissione, ritenuto di condividerne l'impostazione, ha approvato, a maggioranza, gli articoli del disegno di legge n.457 e ha deliberato di richiedere il parere della Terza Commissione sulle norme di carattere finanziario, ai sensi del comma 1 dell'articolo 45 del Regolamento interno, sospendendo l'approvazione finale del testo in esame.

La Terza Commissione, con nota del 15 novembre 2017 ha espresso un parere sostanzialmente favorevole sugli aspetti finanziari del disegno di legge, proponendo però alcune modifiche. Infatti, a seguito di una proficua interlocuzione tra gli uffici della Quinta e della Terza Commissione con quelli dell'Assessorato, al fine di individuare una norma che consentisse di meglio utilizzare i fondi già stanziati e quelli da stanziare in linea con le normative comunitarie, si è concordato di riformulare alcune parti del disegno di legge tra cui, in particolare, gli articoli 1 e 2, nel senso di procedere ad una specificazione ed integrazione di quanto già disposto dal comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale n. 5 del 2015 in materia di aiuti agli operatori del settore ittico, senza abrogare la relativa disposizione.

Preso atto e ritenuto di condividere il parere della Terza Commissione, la Quinta Commissione, nella seduta di mercoledì 15 novembre 2017 ha esitato, a maggioranza, il disegno di legge n. 457, modificando gli articoli 1, 2 e 3 nel senso suggerito dalla Terza Commissione.

La Terza Commissione, nella seduta del 15 novembre 2017, ha espresso a maggioranza parere favorevole con le allegate osservazioni sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto e ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente.

Allegato n. 1

Osservazioni al disegno di legge n. 457

La Commissione segnala alla Commissione di merito l'opportunità di riformulare gli articoli 1 e 2 nei termini di seguito indicati:

"Art. 1 (Risarcimento dei danni causati da mammiferi protetti - delfini)

1. Le risorse di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015) e successive integrazioni, sono destinate al risarcimento dei danni alle catture degli operatori del settore ittico causati da mammiferi protetti (delfini), in conformità all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (Missione 16, Programma 02, titolo 1).

2. L'aiuto di cui al comma 1 è attivato secondo le modalità previste per la misura 1.40 "Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili", articolo 40, par. 1, lettera h) del regolamento (UE) n. 508/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 2 (Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale."

TESTO DEL PROPONENTE

Titolo: Risarcimento dei danni causati da mammiferi protetti (delfini). Abrogazione del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015)

Art. 1

Risarcimento dei danni causati da mammiferi protetti (delfini)

1. In conformità all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, è autorizzato il risarcimento dei danni alle catture degli operatori del settore ittico causati da mammiferi protetti (delfini).

2. L'aiuto è attivato secondo le modalità previste per la misura 1.40 "Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili", articolo 40, par. 1, lettera h) del regolamento (UE) n. 508/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 2

Abrogazioni

1. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge

TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Risarcimento dei danni causati da mammiferi protetti (delfini). Destinazione delle risorse finanziarie di cui al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015)

Art. 1

Risarcimento dei danni causati da mammiferi protetti (delfini)

1. Le risorse di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015), e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate al risarcimento dei danni alle catture degli operatori del settore ittico causati da mammiferi protetti (delfini), in conformità all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (missione 16 - programma 02 - titolo 1).

2. L'aiuto di cui al comma 1 è attivato secondo le modalità previste per la misura 1.40 "Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili", articolo 40, par. 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 508/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 2

Abrogazioni

(soppresso)

regionale 9 marzo 2015, n. 5 (legge finanziaria 2015) è abrogato, e le relative risorse sono destinate alle finalità della presente legge.

Art. 3

Norma finanziaria

1. L'Amministrazione regionale attua la presente legge senza far derivare ulteriori nuovi oneri a carico della finanza regionale, mediante utilizzo delle risorse, pari a euro 200.000, sussistenti in conto competenza e residui del bilancio regionale per gli anni 2017/2019, relative alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale n. 5 del 2015, abrogata con l'articolo 2 (missione 16 - programma 02 - titolo 1).

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Art. 3

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

Entrata in vigore

(identico)